INDIVIDUAZIONE DIRETTA DEI CONTROLLORI DA PARTE DEI BENEFICIARI PIEMONTESI E VALDOSTANI

Frequently Asked Questions (FAQ)

Individuazione del controllore

A.1. È possibile individuare un unico controllore per tutti i partner di un medesimo progetto?
Sì, nelle more dell'entrata in funzione del roster nazionale, è possibile; tuttavia, per la validazione del controllore scelto, dovrà pervenire una richiesta da parte di ciascun beneficiario, con e-mail separata, corredata dai relativi documenti.
Viceversa, ciò non sarà più possibile dal momento in cui sarà attivato il roster nazionale: il DPCoess effettuerà un'estrazione per ciascun beneficiario richiedente.

A.2 Quale soluzione operativa può consentire ad alcuni partner di effettuare un'unica procedura di incarico e stipulare un unico contratto con un controllore, imputando i relativi costi ai diversi partner controllati?
È possibile affidare mandato ad un partner affinché quest'ultimo agisca come stazione appaltante unica, per una gara a lotti separati, uno per ciascun partner committente. Nel caso di beneficiari privati, un partner può farsi carico di svolgere un'indagine di mercato o procedura selettiva per conto di tutti i partner.
Dopodiché, ciascun partner firmerà il proprio contratto con il controllore selezionato.

A.3 È possibile incaricare con un solo contratto un unico controllore per lavorare per più progetti dei quali il contrante è beneficiario?
Sì, non vi sono elementi ostativi. Si raccomanda di specificare chiaramente il CUP dei diversi progetti e di fare attenzione che il compenso sia specificato per i diversi progetti che saranno oggetto di controllo, di modo da consentire una gestione contabile separata.
Dal punto di vista operativo, un beneficiario pubblico potrebbe aggiudicare un contratto quadro ad un operatore, procedendo quindi ad affidamenti diretti per attivare singoli contratti di controllo per specifici progetti, stipulando tanti contratti quanti sono i progetti da controllare.

A.4 Il roster sarà disponibile da settembre 2025? (aggiornamento agosto 2025)
No, il DPCOESS ha pubblicato l'avviso per l'iscrizione, prevedendo di chiudere la prima finestra il 31 dicembre 2025. Pertanto, tale elenco non sarà disponibile prima di inizio 2026. Peraltro, l'elenco comprenderà esclusivamente le persone fisiche, mentre le società di revisione potranno continuare ad essere incaricate direttamente dai beneficiari, senza attingere ad

alcun elenco nazionale, seguendo la procedura di validazione già prevista ed attualmente in uso anche per i revisori persone fisiche.

A.5 Nel caso in cui il controllore individuato non si iscrivesse successivamente al roster, sarebbe necessario sostituirlo? (aggiornamento agosto 2025)
No.

Definizione del compenso

B.1 Come può essere definito il compenso per il revisore incaricato?
La misura del compenso, se non è convenuta dalle parti, può essere determinata secondo le tariffe o gli usi, o in mancanza dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale.

B.2 È possibile correlare il compenso alla percentuale di spesa rendicontata dal beneficiario?
Solo in parte, quale componente accessoria, come di seguito motivato.
La correlazione dell'intero compenso alla percentuale di spesa rendicontata troverebbe il limite di cui all'art. 2233 del Codice Civile, secondo il quale, il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sulla base del disposto normativo, la giurisprudenza ha evidenziato che un sistema di remunerazione basato esclusivamente su percentuali potrebbe compromettere l'indipendenza del revisore, creare conflitti di interesse e, quindi, non garantire l'adeguatezza del compenso rispetto all'effettiva prestazione professionale. Come indicato dalla Cassazione con ordinanza n. 36291 del 23/11/2021, al massimo è possibile determinare, in modo legittimo, il compenso del professionista iscritto ad albo professionale, in misura pari ai valori medi di mercato "*... soprattutto alla luce della natura e consistenza delle prestazioni effettivamente rese*".
Seppur la selezione del professionista avviene tramite regole pubblicistiche riferite al settore degli appalti pubblici, il contratto si attesta sempre come d'opera intellettuale resa da professionista iscritto ad albo professionale ex art. 2230 del Codice Civile. Ciò comporta che il compenso per il revisore contabile non possa essere basato esclusivamente su percentuali delle somme oggetto di revisione, a meno di compromettere l'indipendenza richiesta dalla normativa e di non garantire un compenso adeguato all'importanza dell'opera richiesta. Pertanto, il beneficiario deve fissare la somma massima che intende mettere a disposizione del revisore controllore, stimata in modo tale da garantire l'indipendenza del revisore, di risultare adeguata all'importanza e alla complessità dell'incarico, che tenga conto dei parametri professionali di riferimento.
Si deve concludere, per le ragioni sopraindicate, che è possibile prevedere elementi variabili del prezzo solo come componente accessoria di una remunerazione base adeguata ai criteri sopra riferiti.

B.3 È possibile determinare una riduzione del corrispettivo nel caso in cui l'ammontare di spesa da controllare si riducesse significativamente rispetto al budget inizialmente previsto?
Si consiglia di valutare l'introduzione nel contratto di clausole di adeguamento.

Per i contratti pubblici, si rimanda all'art. 9 del Codice Appalti (D.Lgs 36/2023), relativo al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Oggetto del contratto

C.1 Quali prestazioni deve avere ad oggetto il contratto?
Il contratto dovrà comprendere sia i controlli documentali, svolti sulla totalità delle rendicontazioni presentate e delle procedure di individuazione dei fornitori da parte dei beneficiari, che i controlli in loco in itinere, svolti a campione.
Si consiglia di indicare nelle specifiche tecniche (capitolato) e quindi di includere nell'oggetto del contratto, che i controlli andranno svolti secondo quanto previsto dalla Manualistica messa a disposizione dal Programma.
Si raccomanda di prevedere almeno un controllo in loco, da espletarsi nelle modalità e secondo le tempistiche indicate dal Programma, valutando se specificare che il compenso pattuito si intende a piena copertura anche delle spese di trasferta che il controllore dovrà sostenere per svolgere tale controllo.

Stipula del contratto

D.1 Quando può essere stipulato il contratto con il controllore selezionato?
Il perfezionamento del contratto può avvenire solo dopo la convalida da parte della Commissione Mista del controllore individuato: tale convalida sarà comunicata dal referente del Programma al beneficiario.

Riconoscimento della spesa da parte del programma

E.1 Il Programma rimborsa i costi sostenuti per le attività di controllo?
Il Programma rimborsa i beneficiari che hanno scelto le opzioni di rendicontazione 1 o 3 del Manuale n. 1, riconoscendo una percentuale fissa del 2% del budget: non sono previste rimodulazioni né in aumento né in diminuzione in caso, rispettivamente, di maggiore o minore spesa.
Nel caso di opzione di rendicontazione 2, il costo è già assorbito all'interno del 40% forfait fisso: anche in questo caso, non sono previste rimodulazioni né in aumento né in diminuzione in caso, rispettivamente, di maggiore o minore spesa.

E.2 Come e quando sarà riconosciuto il contributo correlato al 2% del budget per gli incarichi di controllo?
Nella rendicontazione finale, il beneficiario dovrà calcolare, sulla base della spesa rendicontata e validata, il 2% spettante per le attività di controllo. Inserirà quindi tale spesa nell'ambito della categoria "consulenze e servizi", senza allegare alcun giustificativo. Il controllore verificherà la correttezza dell'importo calcolato, sulla base del totale delle altre spese validate, e validerà la spesa.